Pro e contro il femminismo

MEMORIA

Letta alla R. Accademia di Scienze Morali e Politiche
della Società Reale di Napoli

DAL SOCIO

FILIPPO MASCI

Opusc. PA-I-2384

NAPOLI
PREM. STAB. TIPOGRAFICO FEDERICO SANGIOVANNI & FIGLIO
Vico Salata ai Ventaglieri, 37
1914

Estratto dal Vol. XLIII (parte prima) degli *Atti*
della R. Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli.

48119/2384
84608

Nel trattare della condizione giuridica e sociale della donna bisogna guardarsi da un facile errore, che è di credere che essa sia rappresentata esclusivamente dal diritto vigente in un certo tempo, sia consuetudinario, sia scritto. Com' è facile intendere, essa dipende da cause molteplici e complesse, delle quali il diritto rappresenta solo una parte, è un indizio parziale e incompleto. Influiscono lo stato di civiltà, cioè le condizioni economiche e di cultura, lo stato di guerra o di pace, la religione ecc. Nè si può parlare della condizione della donna, così come si parla della condizione di una o altra classe sociale in un'epoca determinata, per es. degli schiavi nella Roma repubblicana, o negli Stati Uniti d'America prima della guerra di secessione, o delle classi operaie nelle grandi nazioni industriali nella seconda metà del sec. XIX. La donna non rappresenta una classe sociale, perchè fa parte di tutte; la sua condizione sociale e giuridica deve essere considerata sempre in rapporto a quella dell' uomo, ed è tale quale la fanno in gran parte i sentimenti che l'uomo nutre per essa, e quelli coi quali essa li ricambia. Madre, sposa, figlia, sorella, in lei s' incentra il gruppo più vivace di sentimenti umani, dalla sensibilità alla maggiore idealità; e perciò ac-

cade, che, più che dal diritto vigente, la sua condizione sia determinata da questo complesso di sentimenti, e specialmente dal grado d' idealità che in essi si esprime. Questo spiega perchè la condizione sociale della donna sia stata nobilissima e in qualche modo privilegiata in tempi nei quali il diritto vigente la costituiva in uno stato di dipendenza; e che sia stata poco meno che abbietta in tempi della maggiore sua eguaglianza giuridica cogli uomini. Nell'azion reciproca continua, che dalla culla alla tomba stringe le due metà della specie umana, il sentimento e il diritto non sempre coincidono, e vale più che non si creda il detto di Alfonso Karr,

> Quel que soit le faux droit que nôtre orgueil s'arroge
> Si l'homme fait les lois, la femme les abroge.

Neanche la purità del costume è in relazione necessaria con la soggezione della donna nella famiglia. In Grecia l'eterismo fiorì, con altre peggiori degenerazioni del costume, in tempi di severo diritto domestico. In Roma fu periodo di grande corruzione dei costumi l'epoca imperiale dei Cesari rispetto alla giustinianea; eppure, dall'una all'altra, la legislazione segnò una pregressiva mitigazione del rigore del diritto domestico. Similmente furono epoche di corruzione quella del cinquecento italiano, della Restaurazione in Inghilterra, e della Reggenza in Francia, rispetto alla Rivoluzione dell'ottantanove. Eppure questa fu contrassegnata, rispetto alle altre, dal regime familiare più liberale.

Un altro insegnamento importante si ricava dalla storia; che in tutti i periodi, di età, di popoli, di religioni, nei quali ci è uno sviluppo di idee su questo soggetto, la tendenza è verso la parificazione delle condizioni sociali e giuridiche

della donna a quelle dell' uomo nella sfera del diritto privato. Non si può dire lo stesso, anzi si deve dire proprio il contrario, per ciò che riguarda il diritto pubblico.

Anche ora i tentativi di riconoscere alla donna una qualche funzione nella sfera del diritto pubblico sono limitati così, da parere vere e proprie eccezioni; esperimenti piuttosto che indirizzi di pensiero e di azione. Una sola cosa si può affermare, che il problema è posto nel campo teorico e pratico. Nel primo come conseguenza del suffragio universale, e del riconoscimento del diritto umano. Nel secondo come fatto che si matura nel fatale andare della democrazia, e dell'impulso a negare delegazioni organiche e perpetue di rappresentanza politica ad altre persone, che non siano quelle degli aventi diritto. Perchè se il diritto è un interesse garentito da sanzioni, nessuno può arrogarsi di gestire per delegazione irretrattabile i diritti di un altro, specie quando è possibile che tra i diritti dei due possa nascere opposizione. E poichè non si può negare, che tra i diritti e gl'interessi dell'uomo e della donna possa sorgere opposizione, non si vede perchè dovrebbe essere autorizzata questa delegazione irrevocabile. Ogni delegazione di tal fatta, nel diritto pubblico, è servitù.

I.

La condizione sociale della donna è determinata, come si può facilmente comprendere, dal modo com'è costituita la famiglia. Esclusa quasi generalmente, anche oggidì, dagli ufficii del diritto pubblico, la sua condizione sociale, ristretta al diritto privato, dipende essenzialmente dalla sua posizione nella famiglia. A parte le forme più primitive di questa, lo stabilimento della famiglia paterna la pose bensì in una con-

dizione di dipendenza, ma le assicurò, insieme alla difesa, alla tutela della persona e dei beni, una grande considerazione. La famiglia paterna ebbe nell'antichità presso tutti i grandi popoli storici due fondamenti principali, il religioso e il giuridico. La religione famigliare ebbe due parti, fuse in una, il culto dei morti e il fuoco sacro, ma sacerdote fu il padre. La donna non partecipava al culto domestico se non che per mezzo del padre o del marito; il matrimonio importava per essa il passaggio dall' uno all' altro culto, ed era una cerimonia essenzialmente religiosa. La frase, *uxor socia humanae rei atque divinae* indica quel passaggio, che la rendeva come figlia dello sposo, *filiae loco*. Il matrimonio era quindi un'unione di carattere essenzialmente religioso, e lo scioglimento di esso, specie di quello contratto *per confarreationem*, esigeva delle formule liturgiche gravi e solenni, che importavano l'apostasia della donna dal culto domestico. Il focolare è detto a preferenza *casto*, e il delitto più grave è l' adulterio, che è un delitto essenzialmente religioso. Questa morale domestica prescrive alla sposa la fedeltà e l'obbedienza, al marito la protezione e il rispetto per la sua donna. Perchè anche questa ha la sua parte, sebbene secondaria, nel culto domestico, e lì dove essa manca questo è incompleto. Di quì la venerazione di cui l'antica società grecolatina ha sempre circondato la madre, il fatto singolare che quando più rigorosa era la dipendenza giuridica, maggiore era l'altezza morale della donna. La più gentile espressione di questo valore fu la formula che la donna pronunziava nel matrimonio romano, *ubi tu Cajus ego Caja*.

L'altro fondamento, il giuridico, fu *la patria potestas*; comune alle società antiche, ma che in nessuna assurse al rigore che ebbe presso i Romani. Nella Grecia eroica il potere paterno trovava un limite nella integrità mentale ed anche

nel vigor fisico del padre, come provano le relazioni di Ulisse con Laerte nell' Odissea. E nel periodo di maturità della giurisprudenza greca, l' autorità diretta del padre fu limitata, come nei nostri codici, alla minorità del figlio. Invece nel diritto romano non fu limitata da prima che per le esigenze del diritto pubblico, (il figlio in qualità di duce poteva anche comandare al padre suo), e se si andò mitigando in seguito, ciò accadde assai lentamente, e con tutte le sue mitigazioni, essa rimase più estesa e più severa di qualunque istituzione analoga dei tempi posteriori. La *perpetua mulierum tutela* è una conseguenza del dominio attribuito al padre di famiglia, e del principio maschile che l'informava. È vero che questa tutela non è un' istituzione romana soltanto. Essa vige ancora nell' India, è stata ammessa fino agli ultimi tempi dai popoli scandinavi, e fu un costume di tutti i Barbari che invasero l'Impero d'Occidente. Anzi il diritto romano, giunto alla sua maturità, la abolì, e non ce n' è traccia nel diritto giustinianeo. Ma essa fu caratteristica dell'antico diritto romano; e il principio ispiratore si rivela chiaramente a chiunque consideri la differenza che esisteva tra la tutela dei maschi e quella delle donne. I giovani, dopo la morte del padre, non rimanevano sotto tutela se non fino all' epoca della virilità fisica, il quindicesimo anno; la tutela della donna era invece perpetua. La ragione della differenza era l' esclusività del principio maschile, che governava la famiglia. L' uomo, capace di esercitare la patria potestà, cioè di fondare una famiglia, diveniva libero appena acquistava la capacità fisica di farlo; la donna, incapace di esercitare la patria potestà, le era perpetuamente soggetta, e veniva in potere di quello degli agnati, che succedeva al padre. Nel matrimonio essa passava dalla potestà del padre a quella del marito, ma questi

non acquistava i suoi diritti come tale, succedeva al padre, la *manus mariti* era una forma della potestà paterna.

Il rigore del diritto antico si andò però a poco a poco modificando. Dei quattro poteri ai quali era soggetta la donna, la paterna e la maritale sulla sua persona, la tutela e la manus sui suoi beni, tutti si andarono come corrodendo nell'attrito degli uni contro gli altri. Nell'epoca della maggiore grandezza romana le antiche forme del matrimonio erano cadute in disuso, ed erano state sostituite da una, che dal punto di vista giuridico consisteva essenzialmente in una maniera di deposito della donna presso il marito da parte della famiglia di quella. I diritti di questa famiglia rimanevano quasi intatti, e perciò accadde che, indebolendosi sempre più la tutela paterna, la donna romana, maritata o no, finì per acquistare una grande indipendenza personale ed economica. A questa si aggiunse un'altra cagione. L'opera più cospicua dei giureconsulti romani, da Labeone ad Ulpiano, fu la separazione del diritto privato dal diritto pubblico. Con tale separazione si preparò lo stabilimento della capacità giuridica della donna nella sfera del diritto privato. Perchè fino a quando questo era stato confuso con quello, siccome tutti i popoli avevano riconosciuta l'incapacità giuridica della donna nel diritto pubblico, la stessa incapacità veniva ad essere ammessa nel diritto privato.

Se non che qui si presenta il notevole fenomeno, che mentre la condizione della donna sotto l'antico diritto, così in Grecia come in Roma, era stata tanto nobile ed alta dal punto di vista morale, quanto dipendente e sottoposta dal punto di vista giuridico, con l'allargarsi progressivo delle limitazioni si congiunse un vero abbassamento morale della donna. L'epoca d'Augusto e quella di Pericle ci presentano anche una corruzione dei costumi, la quale, specialmente in

Roma, non è stata eguagliata dipoi, neppure in Inghilterra dopo la *restaurazione*, nè in Francia all'epoca della *reggenza*. In Grecia la donna, rinchiusa nel ginecèo, non aveva quasi nessuna importanza sociale, non quella certo delle etère colte, che hanno tramandato il loro nome alla storia. E la corruzione romana fu tale, che condusse a quelle leggi di Augusto, che intitolate *leggi del pudore*, non riuscirono che ad accrescere l' impudicizia. Ma non sarebbe esatto di attribuire la nuova licenza allo spirito liberale della nuova legislazione rispetto alla donna; altre cause cooperarono come principali determinanti. Allentato il principio giuridico e politico della famiglia, il paganesimo che non conosceva il valore della purità morale per sè stessa, non oppose nessun freno alla licenza. L'emancipazione della donna, nobile frutto della filosofia, non penetrò nella società senonchè nei suoi effetti cattivi, perchè la filosofia non penetrò, e non poteva penetrare come è sua necessità, o difetto, nel popolo e non trovò in questo il sostitutivo della religione. Certo lo spirito romano mandò gli ultimi bagliori anche in quella epoca. Indirizzato a creare le virtù eroiche, ne creò anche nella donna pur nell'epoca della maggiore corruzione. Chi non ricorda le nobili figure di Cornelia la moglie di Pompeo, di Marsia l'amica, e di Elvia la madre di Seneca? La patrizia Mallonia si uccise per non cedere a Tiberio, e donne come la Porcia di Bruto e la Paolina di Seneca formano tuttora l'ammirazione della posterità. Ed è massimo esempio di eroismo coniugale quello di Arria, che non volendo sopravvivere al marito condannato a morte, e volendo incoraggiarlo con l' esempio, si trafigge, e stendendogli il ferro insanguinato, gli grida: *Paete non dolet.* Non bisogna dunque lasciarsi sedurre dalle teorie troppo sempliciste, che credono collegate la purità del costume con la soggezione della donna. La prima ha fondamenti

ideali e sociali assai complessi, e male se ne affiderebbe la custodia, ove questi mancassero, alla soggezione legale.

L'ultimo periodo romano è quello nel quale la legislazione sente l'influenza del Cristianesimo. Finito pienamente il periodo della giurisprudenza, allorchè il dispotismo dei Cesari fissò il diritto con Adriano nell' *Editto perpetuo*, e con Costantino si attribuì anche il diritto d' interpretare la legge; la condizione giuridica della donna sente insieme l'influenza cristiana e quella del diritto romano. Il codice giustinianeo tolse le disparità dei sessi rispetto al diritto di successione, anche rispetto ai collaterali; elevò la quota legittima, e assicurò i diritti del coniuge superstite. Il regime dotale fu mitigato, riducendo il marito a semplice amministratore responsabile. La potestà paterna fu riconosciuta anche alla donna, e fu abolito il senatoconsulto Velleiano, in quanto vietava alla donna di obbligarsi per altri. Similmente fu vietata la persecuzione pubblica dell'adulterio, e furono limitate le cause di ripudio e di divorzio.

II.

La condizione giuridica della donna presso i Germani presenta delle somiglianze, ma anche delle differenze considerevoli con quella della donna nell' età antica. All' epoca di Cesare e di Tacito i Germani avevano la famiglia patriarcale in tutta quella potenza, che era già passata da secoli pei Greci e pei Romani. Nella guerra obbedivano a un capo, in pace ciascuna famiglia aveva la sua indipendenza. In una società guerriera la donna, incapace di difendersi e di usare delle armi, era in una condizione di dipendenza che prendeva titolo principalmente dalla necessità della difesa. Il *mundio* germanico, analogo alla *manus* latina, non era però

come questa il privilegio del padre, ma di tutti gli adulti della famiglia atti alle armi. La famiglia germanica era una repubblica, non una monarchia, il figlio atto alle armi prendeva parte al governo della famiglia, e poteva uscirne. Il patrimonio famigliare era comune, il testamento era vietato. Il potere quindi, essendo diviso, s' indeboliva; la donna poteva trovar sempre un difensore in un consiglio, dove i padri sedevano coi figli, con i parenti del marito, con quelli della moglie, e il fratello della madre esercitava la stessa autorità del padre. Nel dare la donna in moglie, la famiglia sua non si spogliava del diritto di difenderla se fosse ingiustamente ripudiata o spogliata dei suoi beni, o in qualunque modo oltraggiata. Essa aveva anche un patrimonio suo, la sua parte di eredità, la sua parte del *prezzo del sangue*, poteva ricevere per donazione, ed essere dotata. Aveva anzi una doppia dote, dal marito e dai parenti; perchè quella pagata dal primo non andava alla sua famiglia come prezzo, ma a lei come dote.

La monogamia era il regime generale, e se l'adulterio della donna andava punito con le pene più ignominiose, anche quello del marito era punito. La madre che non esercitava la patria potestà, prima della morte del marito, o quando vi fosse un figlio maggiorenne, aveva però la tutela dei figli minori, e disponeva della mano della figlia, salva l'assistenza obbligatoria del più prossimo parente. In Oriente e in Grecia la donna era ritenuta come incapace, principalmente per la sua debolezza morale; presso i Germani per la sua incapacità fisica; quindi era esclusa dall'azione, non dal consiglio. Nella casa, come sul campo di battaglia, essa sta per consigliare, per incoraggiare, per rimproverare. Anche presso i Germani vi è contrasto tra la condizione legale e la morale della donna. Essa è oggetto di venerazione, e l'uccisione di una donna è punita severamente come quella di un capo di

tribù. Nel tempio, se anche non offre il sacrifizio, interroga gli auspicii per rivelare la volontà degli dei. Partecipa ai banchetti solenni, riceve il forestiero e lo fa sedere alla tavola ospitale. La venerazione per la donna ha per fondamento la purità del costume, e la santità delle nozze. In questi costumi semplici e severi è il segreto del prestigio misterioso che circonda la donna germanica « inesse quin etiam sanctum aliquid et providum putant ». Vedevano qualche cosa di divino in un essere che si rappresentavano puro e sacro come una divinità. In guerra si credevano tutelati dalla presenza delle loro donne più che dagli scudi, e ne celebravano nelle loro saghe le virtù, come quelle degli eroi. Avevano anche autorità sacerdotale, ma questa non le separava, come le vestali dei Romani, nè dalla famiglia, nè dalla società; qualunque vergine, qualunque madre di specchiata virtù poteva aspirare al sacerdozio femminile. E quando il Cristianesimo tolse ogni carattere sacerdotale alla donna, una nuova forma di superiorità le fu riconosciuta dai popoli germanici, convertiti al Cristianesimo, quella della cultura. Non pregiando per l'uomo che l'esercizio delle armi, abbandonarono la cultura alla donna. Quando la regina Amalasunta volle circondare di grammatici e di retori latini il figlio, ne fu impedita dai guerrieri Goti. Nelle successioni i libri spettano alle donne. Il culto della donna, di origine germanica, fu dominante nel M. Evo; ed anche nelle società moderne possiamo dire che questo sentimento gentile è derivato, come Montesquieu diceva del governo rappresentativo inglese, dalle foreste germaniche.

Nella sua lotta contro il paganesimo e contro la corruzione della società romana dell' Impero, il Cristianesimo spiega una decisiva tendenza a risollevare la condizione morale della donna. Pure bisogna distinguere tra quello che esso fece nel

campo morale, e quello che statuì nel diritto canonico, quando si assunse il còmpito di codificare i precetti religiosi in rapporto al diritto di famiglia. Sotto il primo rispetto, la tendenza ascetica delle prime comunità cristiane fece della purità dei costumi una virtù fondamentale, e proclamò l'eguaglianza dei coniugi nei doveri di fedeltà, e nell'autorità sui figli. « L'uomo, scrive S. Matteo, abbandonerà il padre e la madre per legarsi alla sua donna, (XIX.5). E S. Paolo, nella lettera ai Corintii (XII.14), proclama l'eguaglianza di tutti gli uomini, e dell' uomo e della donna in Cristo. Fin dalla società delle catacombe il matrimonio diventò un'istituzione essenzialmente religiosa, nella quale non ci è differenza tra la donna libera e la schiava, tutte le distinzioni di classe essendo abolite pel principio dell' eguaglianza di tutte le creature umane in Dio. Anche fuori della famiglia il Cristianesimo primitivo sollevò la condizione della donna associandola all'opera della rinnovazione religiosa dell'umanità, poichè esso proclamava un ideale morale, (la carità, il perdono, l'amore), essenzialmente femminile. *Le spose sorelle*, come le chiama S. Paolo, dividevano con l'apostolo il lavoro, i pericoli, il martirio. Un' altra prova di quest'associazione della donna nella vita religiosa è l' istituto delle *diaconesse*, che avevano parte nell'amministrazione delle chiese, nella distribuzione delle elemosine, nell'assistenza ai malati, nell' istruzione religiosa delle donne.

Un'altra prova è la importante cooperazione della donna nella diffusione della nuova dottrina, e nella volgarizzazione dei libri santi. In questa, una schiera di cristiane colte si associò all'opera di S. Girolamo, e la stimolò; e fu per esse principalmente che fu sfatata la leggenda posta in giro da Giuliano, che la Bibbia fosse libro da ignoranti e senza splendore di arte. Molte donne di alto casato, e di gran ricchezze,

come Fabiola e Melania, vendettero i loro beni, e si ridussero in povertà per donare ai poveri; molte crearono ospizî, aprirono scuole, e presiedettero alle sorti delle chiese nascenti. La più stretta alleanza fu stabilita dalla comunanza dei martirii; per essa la donna si pose a fianco dell' uomo in una virtù essenzialmente virile, nel coraggio dinanzi alla morte. Così mentre il Cristianesimo negava il carattere sacerdotale alla donna, l' associava, più che il paganesimo non avesse fatto, all'uomo nella vita religiosa, poichè per questo essa non era stata che l'accolita docile e passiva del culto familiare. Certo non mancano nei Padri della Chiesa delle frasi che mostrano un concetto non abbastanza alto della donna; ma per poche di queste, (prima quella di S. Paolo « mulieres in Ecclesiis taceant »), ce ne sono innumerevoli contrarie, onde fin dal 2.° secolo Celso non sapeva perdonare alla nuova religione questo innalzamento morale della donna. Anche rispetto alla società barbarica dell'epoca feudale il Cristianesimo spiegò la sua opera redentrice. Perchè sebbene quella la circondasse di un certo rispetto, di un certo fasto mondano, pure la condizione della castellana, chiusa nel maniero feudale, e quasi separata dal mondo, non doveva essere molto lieta in una società, nella quale l'uomo non conosceva altro mestiere che quello delle armi.

Ma il diritto canonico, essendo il diritto codificato del Cristianesimo trionfante, e una legislazione universale, subì le esigenze dell'accomodamento alla società, e però differì molto dalle consuetudini delle prime comunità cristiane. Già l'ascetismo, operando in due sensi diametralmente opposti, mentre prima col pregio attribuito alla purità dei costumi aveva risollevata la dignità della donna, esagerandosi poi fino a considerare il matrimonio come un male necessario, e vietandolo ai chierici, manifestò la tendenza contraria, fino a scrivere

nei canoni: « Mulier non est facta ad imaginem Dei. » Can. 13-19 caus. XXXIII.qu 5. Il diritto canonico stabilì quindi un regime della famiglia, nel quale la condizione della donna segna un regresso sugli statuti liberali dei giureconsulti dell'epeca antonina, e del diritto giustinianeo.

Dopo la prima epoca cristiana, si possono distinguere tre epoche del diritto rispetto alla condizione della donna; quella longobardica, quella degli statuti municipali, e la moderna. Nel diritto longobardo la condizione della donna non è più quella che era nella prima famiglia germanica. All'indipendenza un po' disordinata di questa era succeduta l'organizzazione militare permanente sotto la direzione di un capo. Perciò la tutela privata della donna era stata aggravata dalla sovrapposizione della tutela pubblica, al mundio familiare si era aggiunto il mundio militare. In questo regime l' incapacità della donna era quasi assoluta; anche se maggiorenne non maritata, o se vedova, non poteva alienare nulla del suo patrimonio, neppure i mobili, senza il permesso del tutore, e questi rispondeva non solo dell'amministrazione verso il re, ma anche dei delitti che la pupilla avesse commessi, come dei danni recati dal suo schiavo o dal suo animale da lavoro. E poichè il tutore amministra e fa sue le rendite, così il mundio è considerato come una proprietà; ed è rivendicata come qualunque altra. Il marito acquista il mundio sulla donna, se lo ha pagato al padre di lei; e dopo la sua morte il mundio persiste. Se la donna si rimarita, sono i parenti del primo marito eredi del mundio di questi, che lo vendono al secondo. Lo Stato interviene; se il tutore manca ai suoi doveri, il giudice dichiara il mundio vacante, e lo trasferisce ad altro tutore, anche se il tutore manchevole è il marito.

Gli statuti municipali rappresentano anch' essi il riconoscimento di uno stato d'incapacità della donna, derivante prin-

cipalmente da due cagioni, la rinnovata confusione del diritto pubblico e del privato, il carattere mercantile di quelle repubbliche, nelle quali la potenza consisteva principalmente nella ricchezza. Perciò vediamo che gli statuti municipali escludono le donne dal diritto di successione, limitandolo ad una semplice dote, della quale curano piuttosto di fissare il limite massimo che il minimo. Si voleva che i patrimonii restassero nelle famiglie perchè restassero nelle città; e perciò si adottarono disposizioni anche più restrittive delle leggi feudali, che vietavano alle donne la successione nei feudi, non qualunque successione. Aggiungasi la tutela personale, per la quale la donna era ritenuta incapace quasi in ogni sfera del diritto privato, e si vedrà che il diritto municipale è più vicino al diritto romano antico che al nuovo, che pare come una non buona deviazione dal vero concetto del posto della donna nella famiglia e nella società.

Anche le legislazioni degli Stati italiani dopo le occupazioni straniere conservano questo stato d' incapacità più o meno mitigato. Lo conservano, ad eccezione del Codice napoletano del 1819, anche dopo la rivoluzione francese, e fino a quella del 1860, all'unificazione delle leggi col Codice civile italiano del 1865.

Devesi alla rivoluzione francese l' affermazione dell' eguaglianza giuridica dei due sessi nei rapporti del diritto privato. Tutte le libertà sono sorelle, e perciò la stessa Assemblea legislativa, che aveva proclamato i diritti dell'uomo, e annullati i privilegi feudali, con le leggi 8 e 15 aprile 1791 soppresse insieme i diritti di primogenitura, e i privilegi dei maschi nelle successioni. E queste disposizioni, confermate dalla Convenzione, furono accolte dal Codice Napoleone. Questo riconosce l'eguaglianza giuridica dei due sessi nel diritto privato; eguali i diritti successorii, eguale la libertà di am-

ministrazione e di disposizione del patrimonio. Ci sono delle limitazioni alla capacità della donna nella famiglia; più che la donna, la moglie è considerata come colpita di parziale incapacità per l'istituto dell'autorizzazione maritale e del sistema dotale. Ma anche sotto questo rispetto prevale sempre più il concetto di affrancarnela. Già essa ne è affrancata nei rapporti commerciali, e data la tendenza del diritto civile di adeguarsi al commerciale, e i grandi impedimenti che il regime dotale crea per la proprietà, ci possiamo dire avviati a maggiori larghezze. Già qualcuna è stabilita dal Codice civile italiano, come quella che toglie la necessità dell' autorizzazione maritale nel caso che il marito sia minore, interdetto, assente, e condannato a certe pene, o separato legalmente per colpa sua. Il nostro Codice ammette l'autorizzazione generale per atto pubblico, ma revocabile; e toglie ogni valore all' autorizzazione maritale nel caso di conflitto d'interessi. Restano ancora talune incapacità in ufficii intermedii tra il diritto pubblico e il privato; per es. alle donne è vietato l'ufficio di tutela che non sia sui figli e sui discendenti diretti, quello di perito o di arbitro, quello di notaio e di procuratore. Nel campo del diritto privato la capacità della donna è quasi universalmente riconosciuta, e si avvia ad esserlo sempre meglio e nel modo più completo. Pure restano oltre a quelle indicate parecchie altre disuguaglianze, che reclamano rimedio, così nel diritto civile che nel penale.

III.

Non confido di indicarle tutte; non lo permetterebbe l'economia di una breve monografia, ed è forse compito superiore alla competenza ed all'oculatezza di un solo. Il Consiglio internazionale femminile ha pubblicato un libro: « La posi-

tion des femmes dans les lois des nations », che non ho visto, ma che si assicura dia un' idea completa delle ineguaglianze che ancora sussistono, dal punto di vista legale, tra l'uomo e la donna presso i diversi popoli. Così almeno assicura Dora Melegari nel suo articolo sul « Quinquennale femminile, e sul Congresso internazionale femminile » testè chiuso a Roma (v. N. Antologia, 1.° maggio 1914). Il mio còmpito è insieme più ristretto, pei limiti di una comunicazione accademica, e più ampio, perchè non si restringe alle sole disuguaglianze derivanti dalle leggi. Ce ne sono altre, dipendenti dalla politica dei governi in questioni affatto speciali, p. es. in quella della scuola, da cui giova incominciare, e nella quale l'Italia è indietro alle altre nazioni civili. Giova incominciare, ho detto, da questa, perchè ha un significato generale, e può dar luce sul resto.

È noto che in Italia non si è pensato quasi esclusivamente se non che alla cultura maschile. A parte l' universitaria, la quale non può non essere comune ai due sessi, troviamo che per la istruzione elementare non si è fatto per la donna quanto si è fatto per l'uomo, e che nella secondaria non si è fatto nulla, salvo per le scuole complementari e normali, che sono scuole professionali. Per le scuole elementari, si badi che quelle delle classi superiori, dalla quinta in sopra, mancano per le fanciulle in proporzioni assai maggiori che non pei fanciulli. Cosicchè se per questi comincia ad aversi qua e là un principio di quella *scuola popolare*, di cui si parla troppo, e poco si fa, per le donne essa è ancora di là da venire. Per le stesse prime quattro classi elementari, nei comuni rurali, che abbracciano la grande maggioranza della popolazione, le classi femminili sono sempre le meno curate, le più deficienti pei locali, pel materiale d'insegnamento, per la sorveglianza, per le istituzioni che servono di aiuto e di pre-

sidio alla scuola. E l' effetto si vede nelle statistiche degli analfabeti, alle quali le donne danno un contingente, che è di un terzo superiore a quello degli uomini, e che in certe regioni è più alto ancora. Questo risultato non si può attribuire a cause economiche speciali, perchè per le popolazioni, specialmente per le rurali, le fanciulle non possono essere adoperate ad ufficii speciali, come i fanciulli, e più facilmente potrebbero essere mandate a scuola dalle famiglie. Contribuiscono quindi al maggiore analfabetismo femminile, la minor cura dei poteri pubblici, e il pregiudizio sociale, che vuole mantenuta la donna in una condizione inferiore.

Ho già detto che nell' istruzione media mancano in Italia scuole speciali per le donne, ad eccezione delle normali, che sono scuole professionali. Una scuola di coltura generale non esiste, e quelle famiglie che la desiderano per le adolescenti, e per le giovinette, debbono mandarle o alla scuola normale, o alle classiche e tecniche maschili, ovvero alle scuole delle corporazioni religiose, nelle quali l'istruzione è scadente, o di pura parata.

Noi abbiamo tenuto completamente in non cale il gravissimo problema, sul quale pure così si esprimeva Gabriele Pepe in una sua lettera del 1836 al marchese Gino Capponi. « Educando l' uomo non educo che un individuo; educando la donna riuscirò ad avere per mezzo suo una prole ed una famiglia bene educata. Educando l' uomo, il beneficio è intransitivo, ma educando la donna io trasmetto questo bene agli altri, e alla posterità ».

L' azione governativa è stata affatto inadeguata al movimento sociale spontaneo, che si è venuto producendo da mezzo secolo in qua. Anche per la istruzione media femminile ci siamo arrestati alla legge Casati del 1859; e poichè questa, provvedendo ai maschi, aveva, per l'istruzione media, dimen-

ticato le donne, si profittò del silenzio della legge per ammettere passivamente, e da principio di mala grazia, l'infiltrazione lenta da prima delle giovanette nella scuola secondaria, e da ultimo la loro vera e propria irruzione. Giova paragonare la statistica della popolazione femminile delle scuole medie al principio e alla fine del decennio 1900-1901 e 1910-1911. In quel primo anno erano iscritte nelle scuole medie regie e pareggiate del Regno circa 25 mila donne, e circa 93 mila maschi, con la proporzione di circa uno a quattro. Nell'ultimo anno del decennio la popolazione femminile è salita a 61 mila circa, e la maschile solo a quasi 134 mila, e la proporzione è salita da uno a due.

Gioverà dare uno sguardo alle statistiche speciali delle diverse scuole medie. Nell' anno 1910-1911, nelle scuole complementari e normali, erano quasi 34 mila donne, con una enorme superiorità sui maschi iscritti nelle medesime scuole ad essi riserbate. Nelle altre scuole secondarie si verifica nell'ultimo ventennio un progressivo aumento della popolazione femminile. Nel 1893-94 erano nei Ginnasii 732 donne; nel 1910-11 sono salite a 4449. Nello stesso tempo, nei Licei sono salite da 112 a 791. Nelle scuole tecniche da 1963 al decuplo, cioè a 19630. Negl'Istituti tecnici da 23 nientemeno che a 1873, cioè sono circa 70 o 80 volte tante. E, cosa singolarmente notevole, nel 1910-11 si è avuto nei Ginnasii un aumento di circa 530 donne, ed una diminuzione quasi eguale dei maschi.

In altro ordine di scuole, nelle scuole professionali e commerciali, ci è una frequenza di cira 7 mila alunne; ma nei convitti femminili di Stato in Italia sono appena 600. Invece la statistica delle scuole private, per quanto arretrata, e non facile a controllare, dà pel 1900 il numero di più che 14 mila negl' istituti privati laicali, e di più che 94 mila alunne negl'istituti religiosi.

Noi ci avviciniamo dunque al numero totale di quasi 200mila giovinette, che si affollano nelle scuole medie di ogni tipo, pubbliche e private, laicali e clericali, e di queste quasi due terzi non cercano un' istruzione professionale, ma di cultura generale. Intanto una scuola media di cultura generale femminile non esiste in Italia. Non che l' arduo problema non sia stato dibattuto, ma non si è venuto dalle parole ai fatti. Aristide Gabelli ne aveva già discorso nella N. Antologia fin dal 1870, il Baccelli da ministro ci aveva più volte insistito nelle sue circolari, e due buoni lavori si ebbero per un concorso al premio Ravizza, del Furlani e del Puccini. La letteratura sull' argomento si è andata man man accrescendo, e più volte i poteri pubblici hanno fatto mostra di volerlo affrontare, ma se ne sono subito ritratti. Ci è stata nelle sfere ufficiali una certa oscillazione tra l' ottimismo e il pessimismo, ingenuo il primo, realistico il secondo. Così il Nisio nella relazione per l'esposizione di Parigi del 1900, inneggiò alle condizioni dell' istruzione femminile in Italia; ma non molto dopo il Castelli, in una relazione al ministro Gallo, svelava, con la statistica enorme delle donne educate negl' istituti clericali, lo stato vero delle cose. La Commissione reale per la riforma della scuola media non ne ha parlato, e i professori Galletti e Salvemini si sono confessati modestamente non preparati ad affrontare l'ardua questione. E malgrado che la Commissione parlamentare, nella relazione per la legge Daneo-Credaro del 1910, proclamasse che la riforma della Scuola normale non si dovesse fare se non ponendola in rapporto col complesso problema dell' istruzione femminile, la proposta di riforma della Scuola normale è venuta, e il problema generale è stato posto da parte (1).

(1) Ho tratto queste notizie da un buon lavoro del sig. Emilio Londi premiato dalla R. Accademia dei Lincei.

Egli è che noi ci balocchiamo, forse per cagione delle distrette economiche, con due indirizzi, a mio parere esiziali nell' istruzione media; le scuole *à tout faire, en tout cas*, a doppio e triplice uso, professionali e generali; e la coeducazione sessuale. A quest'ultima noi siamo venuti ultimi, quando già essa cominciava ad essere abbandonata dai suoi paesi d'origine, l' Inghilterra e specialmente gli Stati Uniti d'America. Che la donna la quale aspira a gareggiare con l'uomo nell'esercizio delle professioni liberali e quindi nell'istruzione superiore, debba essere sottoposta agli stessi studi e agli stessi metodi di studio, non è dubbio. Ma che possano essere identiche le scuole medie di cultura generale, specie quelle di grado inferiore, quando la crisi della pubertà differenzia in maniera così profonda, come l'organismo fisico, anche la psicologia femminile dalla maschile, non pare più sostenibile. E non tanto dal punto di vista morale, quanto dal punto di vista psicologico, e quindi metodologico e didattico.

Non così hanno pensato e operato la Francia e la Prussia. La prima con la legge del 21 dicembre 1880 istituì la scuola media femminile di cultura generale, e venti anni dopo poteva, con legittima soddisfazione, far coniare la medaglia commemorativa con questa iscrizione: « Virgines, futuras virorum matres, Respublica docet ». In Prussia, che era già innanzi nella via, col decreto del 18 agosto 1908, fu fatta la riforma dell'istruzione media femminile, delle Höhere Mädchenschulen, che sono istituti autonomi di cultura generale femminile. Le istruzioni che accompagnano il decreto, dicono: « Scopo dell'insegnamento secondario femminile è di dirigere l'istruzione delle giovinette in vista della missione che loro spetta come *donne tedesche*; di iniziarle ai doveri e ai carichi della vita domestica e della sociale; di prepararle anche alle

diverse funzioni e alle diverse professioni, che assicureranno il loro avvenire.

Per associare l' opera della famiglia alla scuola, esistono in Francia le « Associations des parents d' élèves », che si sono anche confederate. In Austria vi sono le così dette *Elternabende*, (serate familiari), nelle quali genitori e professori discutono insieme; e in Germania ogni Capo d' Istituto manda alle famiglie la *relazione annuale*. In Italia non si è fatto quasi nulla, e l'antico dissidio tra la famiglia e la scuola perdura. I *Comitati dei padri di famiglia* consigliati dal Credaro, non hanno funzionato; e il *convegno dei genitori*, indetto a Milano, ha mostrato che i soli padri che s' interessano della scuola sono i Professori » (1).

La disuguaglianza nell' istruzione è in certo senso la base di tutte le altre, e si può persuadersene considerando che è bastata quella che la donna ha saputo procurarsi, a condizioni non favorevoli in tutti i paesi civili per porre nei suoi termini più larghi il problema femminile. Il pensiero di Rousseau, che bisogna educare Sofia solo per fare la felicità di Emilio, non è più ammissibile, se il valore della personalità umana è lo stesso pur nella differenza delle attitudini e delle funzioni. L'istruzione appropriata deve tendere a favore delle donne, come dicono in Francia: *ni bas-bleu*, *ni pot-au-feu*: non donne-uomini, ma donne migliori.

IV.

Passando ad altro ordine di rapporti, lascio pensatamente da parte quello che riguarda più propriamente il regime dei beni nella famiglia, e propriamente di quelli spettanti alla donna e impegnati in un regime speciale, dotale, di comu-

(1) V. Londi, op. cit.

nione, ecc., su cui discorreranno con tanta maggior competenza altri illustri colleghi (1). Ma anche senza entrare in tali quistioni, è certo che la necessità dell'autorizzazione maritale, e l'essere proclamato il marito il solo capo della famiglia, produce per la donna maritata un buon numero di incapacità legali. Così ella non può stabilire domicilio, nè amministrare, nè alienare, nè obbligarsi, o cedere e riscuotere capitali, nè stare in giudizio, mentre al marito spetta di far tutto questo, e la moglie non può neppure opporsi, salvo il caso di follia o di crimine. Similmente l'esercizio della patria potestà spetta soltanto al marito; e così della sorte dei beni, come di quella della prole, decide legalmente soltanto la volontà di questi. Parrebbe più logico, che, negl'interessi più gravi della famiglia, dovesse concorrere l'approvazione dell'altro coniuge, e che, in caso di gravi dissensi, dovesse intervenire la funzione conciliatrice del magistrato, o di speciali magistrature di tutela familiare. Nelle famiglie civili e bene ordinate la partecipazione della donna al governo domestico è già una realtà; ma non sarebbe male che per quelle, molto più numerose, nelle quali predomina l'orgoglio brutale del marito, e per tutte dal punto di vista giuridico, fosse riconosciuto il diritto della donna in quello che più da vicino l'interessa,

(1) Questa memoria fu letta all'Accademia in occasione di una discussione sul regime dei beni della donna maritata.

È opportuno notare qui la profonda sconvenienza di una fra le rivendicazioni femministe, che pure è stata così tenacemente sostenuta nei recenti congressi femminili di Roma; quella *del salario domestico* della madre di famiglia. Il mercantilismo plebeo di tale rivendicazione non ha bisogno di essere dimostrato. Esso è, con gli eccessi teppistici delle suffragiste inglesi, ragione del discredito, che minaccia di seppellire nel ridicolo una buona causa.

e che la frase, che ella è la regina della famiglia non fosse una menzogna (1).

L'emancipazione della donna maritata dall' autorizzazione per ogni suo atto o fatto in ordine al diritto, nei limiti compatibili con l'unità della famiglia, renderebbe più facile di ammetterla all' esercizio professionale, che ora le è così ostinatamente conteso lì dove ha più diretta forma di ufficio pubblico. Io non vedo perchè dovrebbe essere negato l'esercizio della funzione di avvocato e procuratore, e quella di notaio, alle donne, quando della loro capacità ad esercitarle fornissero le stesse garenzie di studio, e le altre, che sono richieste dai maschi. Poichè l' esercizio è condizionato alla libera scelta degl'interessati, non si vede perchè si dovrebbero temere, in rapporto a quelle professioni, dei pericoli e dei danni, che non si temono nell'esercizio della medicina e dell'ingegneria. Ora specialmente che le donne sono ammesse negli uffici pubblici, e possono gestire le funzioni di ufficiale postale, telegrafico e telefonico, non si vede perchè dovrebbe essere ricusato ad esse di affacciarsi a quelle limitate funzioni pubbliche, che quelle professioni importano.

Un altro ordine di rapporti di diritto privato, o analogo, presenta delle disuguaglianze tra l'uno e l'altro sesso. Così, fino a poco tempo fa, la donna commerciante, pareggiata in tutto agli uomini per l'esercizio del suo commercio, non poteva però partecipare alle elezioni commerciali. Ora questo divieto è stato tolto, e il suo diritto, riconosciuto nel caso particolare in atti che sono come a confine tra le due sfere del diritto pubblico e del diritto privato, non pare che dovrebbe essere disconosciuto in altri casi analoghi. An-

(1) Nondimeno gli art. 135 e 136 del cod. civ. italiano rappresentano un notevole progresso nel senso di attenuare il soverchio rigore dell'autorizzazione maritale.

cora un altro punto: in generale il lavoro femminile è retribuito più scarsamente del maschile. E talvolta questo può essere giusto, se dal punto di vista economico il suo è un lavoro meno produttivo, così dal punto di vista della quantità che della qualità. Ma ancora quando la disuguaglianza economica non ci è, anzi quando ci è in senso inverso, perchè la donna compie un lavoro migliore, la misura dei salarî è sempre a suo danno. E non è raro il caso che il lavoro femminile sia preferito, perchè aiuta col basso prezzo a superare la concorrenza, o ad inpinguare il guadagno dell' intraprenditore. Certo le leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli non possono disporre che sulla durata del lavoro, sull' igiene, sulla moralità, e non potrebbero senza pericolo mescolarsi nella libera concorrenza. Ma lo Stato non dovrebbe favorire o autorizzare col suo esempio, e nei grandi lavori che ne dipendono, l' ingiusto sfruttamento. Invece è proprio il contrario quello che fa, ed eleva l'ingiustizia a legge. Quale maggiore eguaglianza di quella che è propria della funzione dell'insegnamento nelle scuole elementari ? gli stessi studii, gli stessi diplomi sono richiesti, gli stessi titoli di concorso, lo stesso orario; e intanto lo stipendio che si dà alle maestre è minore, (non so se l'iniquo trattamento sia ora mutato), di quello che si concede ai maestri. Ma pare che vi sia di peggio ancora; la pensione della donna impiegata non sarebbe trasmissibile nè al marito nè ai figli, se anche sul suo stipendio si fanno le stesse ritenute dello stipendio maschile (1). Su un altro punto ci è spe-

(1) La Sig.ª Eugenia Ravà, in una lettera al Giornale d'Italia del 26 maggio 1914, dà la notizia, che, con deliberazione della Corte dei Conti della fine del 1912, presa a sezioni riunite, fu riconosciuta la riversibilità della pensione della donna, impiegata dello Stato, agli orfani della medesima; e che la deliberazione della Corte, adottata dal Governo, è

requazione; nei diritti della donna operaia. Certamente le associazioni operaie femminili non hanno lo sviluppo e l'importanza delle maschili; ma nei limiti nei quali esistono, il diritto dovrebbe essere eguale. Invece, mentre alle società operaie maschili si riconoscono, col fatto almeno, dei diritti, che il sindacalismo rende assoluti, fino a contrapporli all'autorità dello Stato, per le associazioni femminili, che non hanno per sè l'imposizione violenta, e la paura dell' ordine pubblico turbato, non si concede egual trattamento. Così si riconosce il diritto della forza, e si conculca la forza del diritto. È stato detto con verità, che ormai si accentua e si consolida un'*aristocrazia* del proletariato, cioè il privilegio delle classi numerose di operai, specie se adoperati nei pubblici servizii, come illuminazione, acqua, spazzatura, tramvie, ferrovie, il cui sciopero paralizza la vita cittadina e quella del commercio. E perciò, e per la forza del numero, quelle classi di proletarii s'impongono ai poteri pubblici. Non così le classi proletarie, che non hanno per sè il numero, e non attendono a servizii pubblici. Tra queste il proletariato femminile è in peggiori condizioni.

V.

Assai più penosa è la disparità di trattamento nei rapporti del diritto punitivo per quei delitti, pei quali, rappre-

applicata costantemente. La stessa cosa accadrebbe in Francia, dove pure la legge delle pensioni è identica alla nostra. La notizia è confortante, ma non si vede come tali deliberazioni possano tenere luogo di una legge. Le magistrature e i Governi sono mutabili, e finchè non intervenga il riconoscimento legislativo, la conquista non si può considerare come stabile. Inoltre, nel caso che il marito sia inabilitato al lavoro, non dovrebbe forse valere lo stesso principio? E più generalmente, se si fa la ritenuta sullo stipendio, perchè non si adempiono tutti gli obblighi di cui la ritenuta è il corrispettivo?

sentando essi principalmente lo sfogo della brutalità maschile, sarebbe necessaria una più amorosa tutela della donna. Una delle piaghe più vergognose e più selvagge dell' epoca presente è la tratta delle bianche. L'Europa civile, che ha represso quella dei negri nella prima metà del secolo XIX, non è riuscita ancora a reprimere l' altra all' inizio del secolo XX. Anche in questo caso, il lenocinio internazionale, che adopera i mezzi del grande commercio e dell'alta banca, gode una specie di privilegio o d' impunità di fatto per la sudicia impresa. Le leggi sembrano impotenti, malgrado gl'insistenti reclami, perchè non c'è chi pon mano ad esse; e l'ignobile traffico si compie all'ombra degli ufficii di collocamento, e l'emigrazione femminile è lasciata senza sorveglianza e senza tutela.

Non si riesce a vedere perchè, quando la maggiore età per la disposizione dei beni è fissata al ventunesimo anno di età, una maggiore età più bassa è stabilita per l' onore e pel pudore della donna. Così, pel fine della misura della pena per la corruzione delle minorenni, l'età maggiore della donna è stabilita al 16° anno. E per gli attentati al pudore e per lo stupro, l'età del discernimento è fissata al 12.°. Una curiosa disposizione è quella che diminuisce la pena di violenza sessuale e di ratto, dalla metà ai due terzi, (art. 350), se ne fu oggetto una meretrice: come se la qualità della persona offesa potesse in quel caso influire sul dolo e sul danno. Non è colpa minore rubare al ladro, piuttosto che al legittimo proprietario. E la disposizione di legge mi fa sovvenire di quell'avvocato, che difendendo un imputato di violazione di domicilio, eccepiva il quasi diritto di penetrare a forza nel domicilio delle meretrici.

Rispetto ai reati contro l'ordine delle famiglie, per l'adulterio, è prescritto che il marito tenga pubblicamente la

concubina, o la tenga nella casa coniugale, ma la stessa condizione non è necessaria nel caso di adulterio della donna. Il Codice non punisce più diversamente l' adulterio nell'uomo o nella donna; ma accorda diminuzione di pena per l' uccisione del coniuge adultero. Ora, sebbene non sia fatta distinzione pel sesso dei coniugi, quella indulgenza della legge, aggravata dalla indulgenza assai maggiore dei giudici, si muta, per la debolezza della donna, in un odioso privilegio maschile. Insomma pei reati contro il buon costume la protezione della legge è l'inversa di quella che dovrebbe essere; tutti gli avvedimenti legislativi sono in favore del maschio, il quale non risponde che della violenza o della minaccia, o delle più odiose brutalità a danno dell'età più tenera. E la tutela del maschio trova il suo perfezionamento nel divieto di procedere se non vi è querela di parte, e nell'istituto che vieta la ricerca della paternità. Non ci è difficoltà che non si opponga; la difficoltà della prova, anche quando la prova viene dall' uomo, anche quando l' epoca del concepimento coincide col concubinato, con la seduzione; anche quando la natura per le leggi dell' eredità stampa sulla persona del figlio le stimmate paterne. E si oppone la salvaguardia della famiglia legale, anche quando questa non esiste, e come se il diritto di questa si potesse tutelare conculcando il diritto altrui, se anche questo è il diritto dell' innocente o della sedotta. In Italia abbiamo accolto il divieto del Codice Napoleone, benchè non in tutti gli Stati in cui l'Italia era divisa prima del 1860. Ma poi, l' abbiamo incluso nel Codice del 1865, e vi persistiamo soli in Europa, con la Serbia e la Rumenia, anche quando la Francia, che fu il paese di origine, l'ha abolito con la legge del 27 novembre 1912.

In questi reati la quistione femminile si complica con la sociale; perchè, siccome le vittime degli attentati maschili

sono d' ordinario le donne delle classi sociali inferiori, col privilegio maschile si complica il privilegio di classe, onde si rigenerano nuovi delitti vendicatori. Anche l'aggravamento di pena pel lenocinio può apparire come un privilegio di classe; perchè i mezzani appartengono d' ordinario ai bassi fondi sociali; e dinanzi alla fredda ragione non pare che si possa ritenere più reo il complice che il reo principale, chi concepì e ordinò la seduzione, e ne profittò, di chi ne fu l'istrumento vile, ma che ha talvolta l' attenuante dell' ambiente, dell' ignoranza e della fame. È vero che il codice fa del lenocinio una figura speciale di reato, e non certo a torto. Ma in tal caso non si vede perchè dovrebbe essere limitato all' età minore della donna, e perchè l' età minore, fissata questa volta al 21° anno, renda possibile, che lo stesso delitto sia punito nel lenone, e resti impunito in chi lo sollecitò, lo pagò e ne profittò. Regna nei reati contro il costume un certo apprezzamento sentimentale, misto di orgoglio fisico, di disprezzo, di comicità, che mentre marca di vergogna la donna e il mezzano, per poco non glorifica l'uomo. Ma anche quando, come pel caso del lenocinio, il sentimento è giustificato, non pare che possa elevarsi a criterio legislativo. Non è uno dei minori argomenti in favore del socialismo economico quello di far cessare il mercato del costume, e l'odiosa complicità che l'accompagna, e di rendere all'amore, con l'infrazione delle barriere della ricchezza e delle classi, la libertà della scelta.

VI.

Ma veniamo alla quistione più comunemente agitata oggidì dell'ammissione della donna all'esercizio delle funzioni politiche, e propriamente di quella fondamentale, che è il diritto

del voto. Mentre nella sfera del diritto privato la tendenza a togliere le disuguaglianze, almeno lì dove sono più apparenti, è innegabile, regna ancora la maggiore opposizione rispetto al voto. Anzi, per ulteriormente ritardarlo, forse poco fidando nella solidità delle vecchie ragioni, si accampa la necessità di procedere per gradi, elevando prima la condizione della donna nella sfera del diritto privato. Ma la donna, o almeno quelle che di queste cose si occupano, con quel fiuto pratico, che non è una delle doti minori del loro sesso, sentono bene, che le non troppo sentite disuguaglianze, delle quali si vorrebbe liberarle in ordine al diritto privato, sarebbero più facilmente, più celeremente e più completamente eliminate, se fosse loro accordato il diritto di voto. Perciò le associazioni femministe battono principalmente su questo chiodo, e l'agitazione loro non ha quasi altro scopo, dalla forma violenta assunta in Inghilterra, alla deprecativa e seducente americana, alla sperimentale francese, inscenata nelle elezioni politiche degli scorsi giorni, e alla timida parola insinuata da poche donne nei congressi socialisti italiani, a cui si accompagna da più tempo la propaganda letteraria e scientifica delle donne colte e coltissime delle classi superiori, aiutate da propagandisti maschili. Il quinquennale femminile, di cui si tennero testè le assise in Roma, raccoglie ben sei milioni di aderenti, e ad esso si è aggiunto anche il congresso internazionale bandito dall' associazione femminile italiana.

La questione dunque è oggi più viva che mai, e s'impone all'attenzione degli studiosi dei problemi sociali. Sbarazziamo prima di tutto il terreno da un argomento assurdo, quello che nega eguale diritto alla donna rispetto all'uomo, per la diversa capacità intellettuale. Quando il voto politico è dato a tutti col suffragio universale, non può parlarsi di

inferiorità intellettuale, visto che molte donne riescono ad acquistare una cultura mentale superiore alla grande maggioranza degli uomini, ai quali il voto è attribuito; e che, prese nell' insieme, non hanno intelligenza meno sviluppata di quella degli uomini. È vero che la civiltà e la storia sono opera essenzialmente virile; ma si può anche dire che nessuna delle grandi conquiste della civiltà fu compiuta senza la cooperazione della donna. Comunque si chiami, dalle donne favolose dell' età eroica, Ifigenia, Alcesti, Cassandra, alle eroine del Cristianesimo, a quelle che promossero e parteciparono alle rivendicazioni nazionali e democratiche contemporanee; tutte queste, e le altre, hanno dato alla vita la dolcezza, alla poesia l'ispirazione, alle sofferenze il conforto, all'entusiasmo l'impulso maggiore. E poi le donne hanno fatto sempre della politica, e l'hanno fatta tanto bene che male, proprio come gli uomini, dalla madre spartana e romana, alle mirabili donne che aiutarono la propagazione del Cristianesimo, a quelle che si mescolarono alla rivoluzione francese, e ne salirono i patiboli, fino a quelle che aiutarono la riscossa e la conquista dell'indipendenza italiana. Io non saprei neppure accettare la ragione, che della disuguaglianza politica ha dato, tra altre, lo Spencer; che la donna essendo inetta agli ufficii militari, alla guerra, e alla tutela dell'ordine interno, è assurdo che sia chiamata a decidere anche di queste cose; perchè un tal diritto costituirebbe un privilegio, cioè un diritto senza dovere od ufficio corrispettivo. Se anche questa ragione poteva avere un certo valore nelle società guerresche, nelle quali ogni uomo adatto doveva dare il suo tributo di forza e di sangue, non ne ha nelle società moderne, nelle quali una parte soltanto è chiamata alle armi. I contributi dell' uomo e della donna nella vita sociale possono essere diversi, ma sono egualmente importanti; e per la donna la ma-

ternità e i suoi ufficii penosi e difficili valgono bene la vita militare. Nè i diritti politici si misurano alla quantità e all' entità di questi contributi, ma alle qualità della cittadinanza e della capacità, che deriva dalla maggiore età. Inoltre si deve riflettere che la funzione difensiva si riferisce tanto alla vita pubblica che alla privata; e quindi se la ragione addotta dallo Spencer fosse vera, dovrebbe applicarsi anche al diritto privato. E finalmente si può dire che l'accordare alla donna i diritti politici potrebbe avere il benefico effetto di avviare ad una progressiva diminuzione del militarismo.

Migliori sono altre due ragioni addotte dallo Spencer; esse sono del resto le stesse ragioni che hanno influito, consapevolmente o no, nel determinare e nel mantenere tenacemente la differenza, sebbene presentate sotto altra forma. Lo Spencer ha detto, che l'incapacità della donna nella sfera del diritto pubblico è determinata principalmente dalla sua naturale destinazione, di madre e di sposa. La prima funzione la renderebbe disadatta ai compiti della vita pubblica, perchè ha come correlativa una disposizione speciale, che la porta a non riconoscere nel temperamento suo psicologico, se non solo mentalmente, altra legge se non quella della famiglia, opposta alla legge generale che governa la società. Adatta alle funzioni dell'assistenza e della carità verso i deboli, essa è inclinata ad elevare la legge della carità a legge sociale, mentre la legge generale della società è la giustizia. L'altra, quella di sposa, le impone come legge suprema quella del pudore, della purità dei costumi, la quale andrebbe irremissibilmente perduta, se la donna si mescolasse negli attriti, nelle violenze, nei raggiri, nelle frodi delle lotte elettorali. Che cosa accadrebbe di lei nei meetings, nei tumulti, nelle violenze di piazza, nelle manifestazioni disordinate,

nelle lotte o nelle repressioni? Ancora, la legge dell'amore, che ha per essa un valore assai maggiore che non abbia per l'uomo, investe l'anima sua di una specie di adorazione dell'individuale, di uno spirito di dedizione, che non può che essere assai pericoloso nella vita pubblica. Perchè in questa si tradurrebbe nella tendenza alla sottomissione, all'adorazione dell'individuo, più che a quella delle idee; e spesso nell'adorazione della forza.

Lo Stuart Mill ha sostenuta l'eguaglianza giuridica dei due sessi, anche nei rapporti del diritto pubblico. Egli crede che le invocate differenze psichiche sono il prodotto dell'educazione, e potrebbero essere mutate da un'educazione sociale diversa; e rimprovera a quelli che le invocano di ripetere l'argomento aristotelico in favore della schiavitù; che si nasce uomo o donna come si nasceva libero o schiavo. E non vede che se così fosse, se l'uomo e la donna fossero psicologicamente eguali, e le differenze soltanto fisiche, l'amore umano perderebbe ogni incanto, ogni idealità. D'altra parte se l'educazione può sviluppare, non può creare; e bene a ragione l'Huxley disse, che la *legge salica* della natura non sarà abolita mai, e che nessun sistema educativo può pareggiare psicologicamente i due sessi. Si considerino ancora gli effetti che il porre la donna nelle agitazioni della vita pubblica avrebbe sulla famiglia, e si vedrà quanto sia pericoloso affidare ad una complessione spirituale, quale è quella della donna, nella quale il sentimento è vivace e impulsivo, scarsa la facoltà del generalizzare intorno alle cause e agli effetti delle azioni, il còmpito elettivo. È stato detto con verità che la psiche femminile è un po' antigiuridica; sebbene questo non sia del tutto un male, in quanto la rende superiormente efficace in tutto quello, che è nella vita del

dominio della carità, e adatta a scemare gli attriti, e il rigorismo dei principii astratti.

Pure quelle ragioni, per quanto buone, non si potrebbero ritenere come assolute, cioè come tali da cancellare, dal punto di vista politico, l'eguaglianza fondamentale della natura umana. Quando col suffragio universale, il diritto al voto non è più considerato come un ufficio, ma come un diritto inerente all'umana personalità, non si potrebbe fare delle differenze psicologiche innanzi additate, le quali non sono che differenze indirizzate al migliore organamento del consorzio umano, delle ragioni di escludere la donna dalle forme superiori di partecipazione ad esso. Si possono fare bensì tutte le riserve temporanee e di opportunità, si può riserbare il tempo e il modo; ma in teoria l'eguaglianza dei diritti non potrebbe essere disconosciuta. Si aspetti pure che alla donna sia riconosciuta l'eguaglianza nel diritto privato, e che da questo riconoscimento la sua condizione sociale risulti elevata, e che il sentimento della sua dignità e responsabilità sociale si accentui in essa insieme alla conquistata indipendenza. Ci sono ancora nelle Amministrazioni pubbliche tante istituzioni di assistenza, e di carità, dalle quali non si vede perchè dovrebbe essere esclusa la donna. Gli ospedali femminili, le case di maternità, i brefotrofii, l'assistenza e la carità a domicilio, esercitata dalle Congregazioni di carità. La istruzione femminile elementare e media, gli Asili d' Infanzia; tutte insomma le forme di assistenza sociale di cui sono oggetto gli esseri che più ne hanno bisogno, il fanciullo e la donna. Si parla molto della coeducazione sessuale nella scuola, dove non è sempre a posto; e la si respinge dove sarebbe massimamente utile, cioè negli ufficii direttivi di assistenza, di istruzione e di educazione. Negli ufficii di ragioneria le donne hanno fatto ottima prova, e il commercio

e le industrie private se ne avvalgono largamente. Lo Stato potrebbe fare lo stesso nelle Amministrazioni degli Istituti di educazione, e dei monopolii; in tutti quelli insomma dove l'imposta è volontaria; e s'intende richiedendo le stesse garenzie di capacità e di responsabilità economica.

Ma quanto al diritto di voto, amministrativo, e segnatamente politico, è importante di procedare adagio. Siamo in un difficile momento, nel quale l'istaurazione del suffragio universale maschile pone delle incognite paurose, e non è proprio il caso di accrescerle. Io credo che nel concedere il suffragio femminile, sia utile che lo Stato, lungi dal prendere pericolose iniziative, si debba piuttosto lasciar forzare la mano, e aspettare che il problema maturi nell'opinione. Deve inoltre procedere per gradi, e concedere il suffragio femminile facendogli percorrere gli stadii pei quali è passato il maschile. Cominciare dal suffragio amministrativo ristretto secondo il triplice criterio dell'età, del censo e della capacità, e stare a guardare i risultati. Non si dovrebbe cominciare prima del trentacinquesimo anno di età; e bisognerebbe garentire il suffragio femminile dalle sopraffazioni e dalle violenze del suffragio maschile, con votazioni in luoghi separati e tutelati. E dopo i risultati, e una conveniente estensione del suffragio amministrativo femminile, si dovrebbe provvedere a insinuarlo in dosi crescenti, ma con lenta progressione, nel suffragio politico, sul quale potrebbe agire da correttivo. Se l'incalzante democrazia permetterà questo lento procedere è dubbio, ma molto gioverà ad ottenere che si proceda per gradi, la propaganda della stampa, e l'accordo internazionale dei governi. Bisognerà far esaurire da sè certe posizioni catastrofiche, e cogliere i momenti opportuni, sia per l'inizio, come per gl'incrementi progressivi. L'ultimo limite da allargare, se pure si crederà opportuno, è per me

quello dell'età. La vita amministrativa, e più la politica, richiedono, per essere bene esercitate dalla donna, che essa sia in qualche modo affrancata dall'età dalle preoccupazioni troppo vive della sua missione naturale. Ogni diversa funzione è per essa una soprastruttura, che richiede una certa quiete psicologica, un certo equilibrio raggiunto. L'età sinodale è una guarentigia anche per essa, che anche quando è intelligente, sempre, come dice il Bourget, *est à la merci de sa sensibilité*. Nelle quistioni, che riguardano il governo della cosa pubblica, essa è più facilmente guidata dal sentimento e dalla pressione dell'ambiente, ed è più facile preda delle suggestioni dei partiti estremi, e s'intende di sinistra e di destra, che meglio sanno esercitare quelle suggestioni, o col miraggio della felicità terrena o con quello della celeste. Io credo che in Italia, come siamo stati gli ultimi o quasi pel suffragio maschile, così dobbiamo essere ultimi pel suffragio femminile. Gli apriorismi in politica sono dannosi, e s'impongono il metodo sperimentale e il calcolo delle probabilità. Solo le nazioni sicure di una salda compagine, provata dalla storia, possono tentare le avventure con buone probabilità. L'Italia deve ancora lavorare per raggiungere in questo il grado che altre nazioni civili hanno raggiunto nella loro evoluzione più volte secolare. Nel grande conflitto che travaglia le società moderne, tra il militarismo e la democrazia, forse la partecipazione della donna al voto potrebbe riuscire benefico per limitarne la tensione e gli eccessi.

Ma comunque sia di questa, che si potrebbe dire la soluzione borghese della quistione del suffragio femminile, non pare che si possa ora invocare contro buona parte delle rivendicazioni che la donna accampa l'interesse della famiglia, e l'antico concetto maschile patriarcale della medesima. La storia ne ha mutato radicalmente il concetto, l'ha disin-

tegrata nella sua costituzione, sì che ora non abbraccia che i genitori e i figliuoli; l'ha corretta nel principio che ne è il fondamento, che non è più l'autoritario, ma il consensuale. Lo Stato non trova più ora tra sè e l'individuo nessuna associazione intermedia, neppure quella naturale della famiglia, che vincoli in alcun modo la sua sovranità. Ed è singolare che mentre per la maggiore età anche le figlie sono sottratte all'autorità legale del padre, solo la donna maritata sia sotto una tutela perpetua. Non ci è peggiore teoria sociale che la teoria *anacronistica*; quella cioè che, nella trasformazione generale degli istituti sociali, pretende di mantenere le forme antiche per una di esse soltanto. Qualcuno ha detto contro il concetto del diritto assoluto di proprietà, che l'uomo non ci è per la proprietà, ma che la proprietà ci è per l'uomo; la stessa cosa si potrebbe dire della famiglia. Anche questa si è trasformata tanto storicamente da essere irriconoscibile. Non può dunque essere consentito il mantenimento delle sopravvivenze parziali delle vecchie forme, e molto meno il regresso verso le antiche. A ciò si opporrebbe anche il diverso posto che per le mutate condizioni sociali, la donna è venuta a prendere nella società. Divenuta socia dell'uomo nel lavoro dell'officina, nel movimento generale economico, nell'acquisto della ricchezza, e specialmente nella cultura, è impossibile mantenerla nel posto una volta assegnatole di madre di famiglia, *filiae loco*. Come si potrebbe farlo, se tante donne debbono pur percorrere sole il cammino della vita, e debbono quindi essere poste in grado di far fronte alla crescente *disoccupazione matrimoniale*, alla quale non sono più riparo i conventi?

Nella grande estensione di funzioni, che lo Stato moderno va assumendo, sono moltissime quelle che richiedono l'intervento della donna, e specialmente le funzioni di assistenza alle donne

e ai minorenni; l'educazione e la delinquenza minorile. Senza negare ogni ideale giuridico direttivo, si può dire che il diritto è essenzialmente storico, che esso presenta fasi che sono progressive, ma talvolta anche regressive, e che tanto le une quanto le altre possono essere giustificate. La tendenza politica odierna è verso la democrazia del numero, e questa ricomprende anche la donna. Ma se gli eccessi della democrazia numerica imponessero un regresso verso la teoria del *voto funzione*, da quella che ora prevale del *voto diritto naturale*, ed uno anche maggiore, occorrerebbe riconoscerne la legittimità. Per le stesse ragioni non si può in un periodo storico invocare la legge di un altro periodo storico superato. Io credo che si debba mantenere il principio giuridico della famiglia maschile, e che perciò qualche correttivo sia necessario alla completa autonomia della donna nella medesima.

Ma il concetto della dedizione e dell'obbedienza passiva non potrebbe essere mantenuto. Si crede che l'atteggiamento morale dell'obbedienza sia nella donna correlativo della debolezza della sua volontà, e sia richiesta da quello che è il pregio più seducente del suo carattere, la dolcezza. Ma se questa seconda qualità è un pregio suo psicologico in rapporto all'uomo, non si può dire la stessa cosa della prima, che indica solo una media proporzionale psicologica, e non depone di nessuna deficienza nativa e insanabile. Il caso della *Mala femmina domata* dello Shakspeare è eccezionale e patologico, e mal si potrebbe elevare a regola generale quanto è detto nel ravvedimento finale di *Caterina*. Esso risponde bensì alle idee del tempo, e più ancora all'ideale shakspeariano della donna, ma manca molto che sia una verità eterna (1).

(1) Caterina — « Vergogna, vergogna! diradate le rughe di quella fronte dura e minacciosa; e non vibrate quegli sguardi di disprezzo per oltraggiare il vostro sposo e signore; quella fosca nube oscura la vostra

Per contrario non vedo che si possa ancor oggi sottoscrivere a quello che l'austero Catone dice in Tito Livio, perorando per la legge Oppia: « Ricordatevi tutte le leggi, con le quali i nostri maggiori hanno incatenata la libertà delle donne, e curvatele sotto il potere degli uomini; non appena avranno co-

beltà, come il gelo fa appassire i verdi prati; fa danno alla vostra reputazione, come la tempesta alle tenere piante, e per nessun modo vi si addice. Una donna sdegnosa è come una fontana torbida, fangosa, senza trasparenza, senza purità, che perde tutta la sua bellezza, e finchè ella è in tale stato, nessuno, per quanto avvampante di sete, vorrà libare alla sua onda, o appressarvi le labbra. Il vostro sposo è il vostro sovrano, la vostra vita, il vostro custode, il vostro duce, il vostro capo; quegli che intende al vostro benessere e alla vostra sussistenza, che indura fatiche di mare e di terra, che passa le notti fra le tempeste, i giorni fra i rigori del verno, intanto che voi tepidamente riposate, senza sentire nessun disagio; e per tutti questi sacrificii egli non esige da voi altro tributo, che l'amore, dolci riguardi, e una sincera obbedienza, debole guiderdone a così gran beneficio. Il rispetto e la sommissione, che un suddoto deve al suo principe, la donna li deve al suo sposo, e quando ella è bisbetica, aspra, incresciosa, maligna, e non gli obbedisce, che è ella se non una ribelle colpevole d'imperdonabile tradimento verso il suo buon signore? Arrossisco di vedere donne che si arrischiano alla guerra, quando inginocchiate dovrebbero chieder pace; e di vederle pretendere allo scettro, al comando e all'imperio, allorchè han fatto voto di essere umili, di amare e di obbedire ».

« Perchè la natura ci ha essa create di costituzione tenera, delicata e sensibile, inetta a sostenere le fatiche e le agitazioni del mondo, se non per farci comprendere, che la tenerezza, la sensibilità, la docilità dei nostri cuori debbono rispondere alla natura del nostro sesso e della nostra tempra? ».

« Via, via, vermi ribelli e impotenti! il mio carattere era imperioso come il vostro, il mio cuore del pari superbo, e forse avrei saputo io più di voi rispondere alle parole con parole, ai sarcasmi coi sarcasmi, alle minacce con minacce; ma mi avvidi, che le nostre lancie non sono che steli di paglia, che le nostre forze non sono che debolezza, e de-

minciato a divenire vostre eguali, saranno vostre superiori ». No, no; la legge salica della natura non sarà cancellata giammai, e non ha bisogno del presidio di leggi scritte. Ma neppure si cancellano millennii di storia, che hanno sollevata la donna dal grado di un' umanità inferiore a quello di una sola e migliore umanità.

---

bolezza estrema; e che quando noi sembriamo più potenti siamo infatti una ben misera cosa ».

« Abbassate dunque l'orgoglio, abbassatelo per sempre, perchè a nulla esso giova, e ponete le vostre mani sotto ai piedi dei vostri consorti, in segno di quella obbedienza che è loro dovuta: se il mio sposo lo comanda la mia mano è pronta, ed io ciò farò ».

SHAKSPEARE — *La mala femmina domata*